

Il giudice
a scioglimento della riserva di cui al verbale del 21.12.2016
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

..... ha proposto tempestivo ricorso avverso il provvedimento emesso il 27.01.2016 e notificato il 09.03.2016 col quale la Commissione territoriale di Torino -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato la protezione internazionale. Il ricorrente insiste per il riconoscimento della protezione sussidiaria, ovvero, in subordine, della protezione umanitaria.

La Commissione territoriale non si è costituita.

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 25.11.2016 .

All'udienza di comparizione del 21.12.2016 il ricorrente, personalmente comparso, insisteva nelle domande.

Richiamati gli atti e i documenti noti alle parti,

il giudizio della Commissione va pienamente condiviso. La narrazione del giovane cittadino della Guinea, alla Commissione territoriale, e confermata all'udienza in data 21.12.2016, non configura alcuna delle ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 al fine del riconoscimento della protezione internazionale, essendo stato espressamente dichiarato dal ricorrente che le ragioni che lo hanno indotto a lasciare il Paese di origine, sono di carattere economico.

Non si condivide la tesi del ricorrente, spiegata a sostegno della domanda di protezione sussidiaria, secondo la quale proprio le condizioni economiche della famiglia di origine avrebbero comportato la sottoposizione del giovane Diallo a trattamenti inumani e degradanti, intesi come costrizione al lavoro e alla migrazione quando era ancora minorenne. Invero, il ricorrente, nell'ambito delle ampie e dettagliate dichiarazioni depositate in data 24.04.2015 presso la Questura di Bologna ad integrazione della richiesta di protezione internazionale (doc. 3), ha riferito che i genitori erano contadini e possedevano un campo di medie dimensioni destinato alla coltivazione di cereali e legumi il cui raccolto serviva al sostegno della famiglia. Finita la scuola all'età di dodici anni il ricorrente è stato mandato a vivere in Gambia ad aiutare il fratello maggiore che lavorava in una piccola bottega di prodotti alimentari, aperta grazie all'aiuto del padre, in un villaggio di campagna. Dopo qualche tempo il fratello trovò una occasione lavorativa



maggiormente redditizia nel settore della produzione del carbone e lo lasciò da solo a gestire la bottega raggiungendolo circa due volte al mese per dargli una mano occupandosi degli acquisti all'ingrosso mentre il ricorrente provvedeva alla vendita al dettaglio. Purtroppo, dopo alcuni anni, i guadagni dell'attività commerciale cominciarono a non essere più sufficienti e la bottega dovette essere chiusa. Fu così che il ricorrente decise di intraprendere il viaggio verso la Libia, che ha comportato molte dolorose vicissitudini, in cerca di occasioni lavorative.

Sulla base di tali dichiarazioni non possono condividersi le considerazioni della difesa del ricorrente: il giovane ha intrapreso un percorso di avviamento al lavoro senz'altro precoce se rapportato agli attuali standard di vita occidentali, ma certamente comune alle famiglie di agricoltori di zone del mondo ancora caratterizzate da arretratezza socio economica quale la Guinea. Nella specie, non è dato riconoscere alcun trattamento inumano o degradante nell'esser mandato a servizio nella bottega di famiglia, piuttosto che nel lavorare i campi assieme ai genitori.

La domanda di protezione sussidiaria deve, pertanto, essere rigettata.

Alla luce di quanto sopra esposto, neppure si devono ritenere sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art. 5 co. 6 del D.lgs 1998/286 per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non ravvedendosi nella vicenda individuale narrata dal ricorrente situazioni di vulnerabilità determinate da estrema povertà, condizioni personali o eventi naturali ovvero da mancanza di risorse del Paese di provenienza.

Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale
Rigetta il ricorso di
Nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna in data 18.02.2016

Depositato in Cancelleria

21 FEB 2017



Assistente Giudiziario
Rosanna Trombetti

Il giudice

(Cinzia Gamberini)